



**COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. del

Modificato con atto di Consiglio Comunale n. del

**(Sostituisce il Regolamento Generale delle Entrate approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 61 del 29/12/2022)**

IN VIGORE DAL 01/01/2023

Indice

TITOLO I NORME GENERALI.....	4
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE – FONTI – LIMITI – ESCLUSIONI.....	4
TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE.....	5
ART. 3 - RAPPORTI CON I CITTADINI.....	5
ART. 4 - FORME DI GESTIONE.....	6
ART. 5 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE.....	6
ART. 6 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO.....	7
ART. 7 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - Accertamento Esecutivo.....	8
ART. 8 – RATEIZZAZIONI.....	8
ART. 9 – COSTI DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE.....	10
ART. 10 - IMPORTI MINIMI.....	10
ART. 11 - COMPENSO INCENTIVANTE E POTENZIAMENTO DELLE RISORSESTRUMENTALI DEGLI UFFICI.....	11
TITOLO III ENTRATE TRIBUTARIE.....	11
ART. 12 - SANZIONI.....	11
ART. 13 - RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	12
ART. 14 - RIMBORSI.....	12
ART. 15 - COMPENSAZIONI.....	13
ART. 16 – INTERESSI.....	13
TITOLO IV <u>CONTENZIOSO</u> E STRUMENTI DEFLATTIVI.....	13
ART. 17 - CONTENZIOSO.....	14
ART. 18 - AUTOTUTELA.....	14
Art. 19 - Autotutela Su Istanza Di Parte.....	14
Art. 20- Procedimento in autotutela d’ufficio.....	15
Art. 21- DIRITTO DI INTERPELLO.....	15
Art. 22 - Procedimento ed effetti.....	15
Art. 23 – Contenuto delle istanze.....	16
Art. 24 - Inammissibilità delle istanze.....	17
Art. 25 - Efficacia della risposta all’istanza di interpello.....	17
Art. 26 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - DISCIPLINA.....	17
Art. 27 - Accertamento Con Adesione – Ambito Di Applicazione.....	17
Art. 28 - Accertamento Con Adesione - Avvio Del Procedimento.....	18

Art. 29 - Accertamento Con Adesione - Procedimento Ad Iniziativa Dell'ufficio	18
Art. 30 - Accertamento Con Adesione - Procedimento Ad Iniziativa Del Contribuente.....	18
Art. 31- Accertamento Con Adesione - Invito A Comparire	19
Art. 32 - Atto Di Accertamento Con Adesione.....	19
Art. 33 - Accertamento Con Adesione - Perfezionamento Della Definizione	19
Art. 34 – Effetti Della Definizione	20
Art. 35- Riduzione della sanzione	20
ART. 36 - RECLAMO E MEDIAZIONE.....	20
Art. 37 – Trattazione Dell'istanza	21
Art. 38 – Accordo Di Mediazione	21
Art. 39 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione.....	22
Art. 40 - Sanzioni.....	22
Art. 41 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale	22
Art. 42 - Provvedimento di diniego	22
Art. 43 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione.....	23
Art. 44 - Ricorso : Per le controversie di valore superiore ad euro 50.000,00.	23
ART. 45 – CONCILIAZIONE	23
TITOLO V ENTRATE PATRIMONIALI.....	24
ART. 46 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	24
ART. 47 - RIMBORSI	25
TITOLO VI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	25
ART. 48 - RISCOSSIONE VOLONTARIA.....	25
ART. 49 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	25
ART. 50 - PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE.....	26
ART. 51 - INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE	26
TITOLO VII RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	26
ART. 52 - RISCOSSIONE VOLONTARIA.....	26
ART. 53 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	26
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	27
ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE – EFFETTI	27
ART. 55 - RINVIO DINAMICO.....	27
Art. 56 – DISCIPLINA TRANSITORIA.....	27

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina in via generale, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le entrate comunali proprie, tributarie e patrimoniali, ad esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici nel rispetto dei principi contenuti nelle seguenti norme:

- a) art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/97 e s.m.i., confermato dal c.6 dell'art.14 della L. 14/03/2011 n. 23;
- b) D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- c) Legge 212/2000 e s.m.i;
- d) Legge 241/1990 e s.m.i;
- e) Art. 1, comma 792 e s.s. della Legge 160/2019
- f) ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme contenute nel regolamento, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità Comunali, specificano le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate; individuano le relative competenze e responsabilità allo scopo di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa nel rispetto dei principi di equità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE – FONTI – LIMITI – ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità qualora la stessa materia trovi disciplina nel regolamento proprio dell'entrata; comunque, per quanto non disciplinato, esso integra quelli specifici.

2. **Costituiscono entrate tributarie** quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.

3. **Costituiscono entrate patrimoniali:**

- le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- le entrate derivanti da canoni d'uso;
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- le entrate derivanti da sanzioni amministrative;

- le entrate derivanti da oneri concessori;
- le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
- le altre entrate di diversa natura dalle precedenti.

4. Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tali regolamenti, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. Le aliquote, le tariffe e i prezzi delle singole entrate sono deliberati dall'organo competente per legge entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, esse si intendono prorogate di anno in anno.

6. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali, per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 3 - RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza, secondo quanto stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27/07/2000 n. 212, successive modifiche integrazioni.

2. Il Comune rende note, con modalità idonee a garantirne la massima diffusione e pubblicità, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di entrate, con particolare riferimento alla misura delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi e alle modalità di calcolo, nonché tutti i propri atti relativi alla organizzazione delle funzioni e alla gestione dei relativi procedimenti.

3. Presso gli uffici preposti vengono fornite tutte le informazioni relative alla disciplina applicata alle singole entrate.

4. I moduli relativi agli adempimenti a carico dei cittadini devono essere di facile lettura e comprensione e volti alla semplificazione dei procedimenti.

5. Ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari, al fine di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente, essi devono essere comunicati nel domicilio effettivo o specificatamente eletto, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Qualora non pervenga da parte del contribuente alcuna comunicazione scritta contenente l'indicazione del domicilio effettivo o specificatamente eletto, lo stesso si intende coincidente con la residenza anagrafica.

6. Non si possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'interessato.

7. Ai fini di migliorare i rapporti con i contribuenti sul sito istituzionale dell'Ente è attivato uno specifico sportello denominato " Sportello Contribuente"

ART. 4 - FORME DI GESTIONE

La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 successive modifiche e integrazioni:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

In caso di affidamento a terzi, il responsabile dell'entrata è il soggetto affidatario.

La forma di gestione prescelta deve, comunque, rispondere a criteri di maggiore economicità, efficienza ed efficacia e deve prevedere forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

ART. 5 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili:

- a) *delle entrate tributarie, i funzionari responsabili dei singoli tributi;*
- b) *delle entrate relative a servizi a domanda individuale, i funzionari individuati dai singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di specifica individuazione, i responsabili del servizio relativo;*
- c) *per le altre entrate, i funzionari eventualmente individuati da singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di tale specifica, i responsabili del servizio relativo.*

2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione al momento di assegnazione delle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.

3. Il responsabile dell'entrata:

- a) segue, nell'ambito della gestione dell'entrata stessa, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- b) cura tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato,

- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo o la gestione dell'entrata.

4. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione è notificata al cittadino mediante messo comunale o raccomandata con ricevuta di ritorno e deve contenere l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, di termine ed organo competente per il riesame in autotutela ovvero per la ricezione dell'eventuale impugnativa del contribuente.

Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie, il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.

ART. 6 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti a carico dei contribuenti e degli utenti, nei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le singole entrate. Spetta al funzionario responsabile dell'entrata tributaria l'accertamento d'ufficio delle omesse/infedeli dichiarazioni o degli omessi/parziali versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Si applicano qualora possibile gli istituti deflattivi del contenzioso previsti per legge.

2. Gli avvisi di accertamento, ed in generale per tutti gli atti relativi alla gestione dei tributi, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Gli avvisi di accertamento devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale presso cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento. Per gli avvisi di accertamento, ed in generale per tutti gli atti relativi alla gestione dei tributi, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile del tributo può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso,

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39, e dell'art. 1, comma 87, della Legge 28/12/1995 n. 549.

5. L'entrata patrimoniale è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

6. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio".

7. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

ART. 7 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - Accertamento Esecutivo

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e s.s. dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e s.m.i.

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

3. L'avviso di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, o tramite messo comunale o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 1.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.

ART. 8 – RATEIZZAZIONI

1. Per i debiti di natura tributaria certi, liquidi ed esigibili, richiesti con avviso di accertamento, che ancora non hanno acquistato forza di titolo esecutivo per la riscossione coattiva, può essere concessa una dilazione del versamento di quanto dovuto in rate mensili di pari importo su richiesta

dell'interessato, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà al pagamento in unica soluzione, attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al d.p.r. 445/2000;

2. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione è soggetto, insieme agli eventuali allegati, agli opportuni controlli di veridicità ai sensi del d.p.r. 445/2000 anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza;

3. La ripartizione del pagamento deve avvenire secondo quanto il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 6 rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 max. 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 max. 24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 max 36 rate mensili;
- oltre euro 20.001,00 max. 48 rate mensili;

4. La rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per le persone giuridiche;

5. La dilazione comporta, a partire dalla seconda rata, l'applicazione degli interessi legali tempo per tempo vigenti alla data di presentazione dell'istanza. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di dilazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta;

6. La procedura di dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata;

7. La dilazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti dilazioni;

8. In caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;

9. Per importi superiori ad euro 20.000,00 l'ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;

10. Per domande di rateazione superiori a 120.000,00 euro l'istante deve dimostrare lo stato di temporanea ed obiettiva difficoltà economica esibendo un ISEE in corso di validità di importo inferiore a 20.000,00 euro;

11. E' competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell'entrata, qualora l'istanza sia presentata prima dell'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Qualora l'istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell'entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri medio tempore maturati.

ART. 9 – COSTI DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE

1. I costi del procedimento di riscossione con applicazione delle procedure privilegiate previste dal titolo II del DPR. 602/1973 sono posti a carico del debitore.
2. In caso di riscossione coattiva, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore ad euro 100,00.
3. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
4. I costi posti a carico del debitore sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019 e s.m.i. nonché dei provvedimenti di attuazione della stessa disposizione.

ART. 10 - IMPORTI MINIMI

1. In sede di regolamentazione della disciplina delle singole entrate tributarie e patrimoniali viene eventualmente determinata la misura minima del versamento spontaneo.
2. Con il presente regolamento si determina la misura della somma (comprensiva di eventuali sanzioni, interessi, ecc.), arrotondata all'unità euro, fino a concorrenza della quale non si procede ad accertamento e ad azione di recupero e, parallelamente, non sono effettuati rimborsi.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art.25 della Legge 27/12/2002 n° 289 in assenza di specifica previsione, l'importo minimo è fissato in euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
3. L'importo minimo comunque determinato non vale come franchigia e non si applica qualora la violazione sussista per più anni.
4. Per gli atti derivanti da avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni previste dall'art.1, comma 794, della Legge n. 160/2019.

ART. 11 - COMPENSO INCENTIVANTE E POTENZIAMENTO DELLE RISORSESTRUMENTALI DEGLI UFFICI

1) Ai sensi dell'art.1 comma 1091 della legge n.145/2018, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della Tari, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, per la parte di recupero legata all'attività del concessionario esterno.

2) Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1 è necessario che la giunta comunale adotti, previa contrattazione, apposito regolamento con vengono fissati i criteri di riparto delle somme di cui trattasi.

TITOLO III ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 12 - SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie sono applicate secondo le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473, successive modifiche e integrazioni.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Ufficio Tributi, ancorché successivamente modificate dall'ufficio medesimo, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
4. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (quando la violazione è una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta).

5. Le sanzioni amministrative tributarie sono contestate e irrogate con provvedimento del responsabile del tributo (anche contestualmente all'avviso di accertamento), secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ss. mm. ii.

ART. 13 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Per ravvedimento operoso si intende la possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano contestate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse. Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97 come da ultimo modificato dall'art.10 bis D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e s.m.i
2. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommati all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo. Gli interessi moratori sono calcolati al tasso legale annuo, dal giorno successivo al termine (non rispettato) entro il quale doveva essere assolto l'adempimento fino a quello in cui viene eseguito il pagamento
3. Le tipologie di ravvedimento sono le seguenti:
 - "Ravvedimento Sprint" se la tardività non supera 15 giorni la sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo
 - "Ravvedimento Breve" applicabile dal 16° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5‰ (1/10 del minimo 15%);
 - "Ravvedimento Medio" applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo prevede una sanzione fissa del 1,67‰ (1/9 del minimo 15%);
 - "Ravvedimento Ordinario" applicabile dal 91° giorno di ritardo prevede una sanzione fissa del 3,75% (1/8 del 30%) se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - "Ravvedimento Ultrannuale" al 4,29% (1/7 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; ;
 - "Ravvedimento Ultrabiennale" al 5% (1/6 del 30%), se si regolarizza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore e fino a 5 anni;

ART. 14 - RIMBORSI

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.

2. Il Responsabile del tributo procede all'esame della richiesta di rimborso, comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego e, qualora sia riconosciuto un credito al contribuente, predispose gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento della somma riconosciuta indebita, nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni periodo di imposta risulta inferiore ai limiti previsti dal precedente art. 10.

4. Qualora risultino in capo al richiedente debiti relativi al medesimo tributo anche relativi a diversi periodi di imposta, e dall'istanza di rimborso presentata sia comunque riconosciuto un credito al contribuente, si ricorre preventivamente alla compensazione tra debiti e crediti per il medesimo tributo, di cui al successivo ART.15. Viene rimborsata l'eventuale eccedenza del credito una volta effettuata la compensazione.

ART. 15 - COMPENSAZIONI

1. Nel caso in cui il contribuente presenti nei confronti dell'Ente crediti e debiti per il medesimo tributo, anche relativi a periodi di imposta diversi, può chiederne la compensazione, mediante compilazione di un apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi.

2. Se il debito oggetto della compensazione è una somma da calcolare in autoliquidazione, il suo ammontare, eventualmente ripartito per annualità di riferimento, deve essere chiaramente specificato nella richiesta.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche in caso di utilizzo delle modalità di pagamento di cui al Capo III del D. Lgs. 9.7.1997 n. 241 (modello F-24), limitatamente ai tributi comunali.

ART. 16 – INTERESSI

1. Sugli importi dovuti, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 802, della Legge 160/2019, in ragione annua, maggiorati nella misura di due punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal periodo in cui sono divenuti esigibili.
4. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del Codice Civile.

TITOLO IV CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 17 - CONTENZIOSO

1. Ampio deve essere il ricorso del Funzionario all'autotutela ed agli altri istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.
2. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione prescritta dall'art. 3 della Legge 07/08/1990 n° 241, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
3. Il Comune favorisce il collegamento con gli altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati e informazioni utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento. Quando non sia altrimenti possibile l'ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
4. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.
5. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate tributarie è disciplinata dal D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18 - AUTOTUTELA

1. Il Responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'art. 2-quater del D.L. 564/94 convertito con modificazioni dalla Legge 30 novembre 1994 n. 656 e dal Decreto Ministeriale 11 febbraio 1998 n. 37, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni degli elementi che hanno dato luogo alla loro emanazione.
 - c) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla loro emanazione.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e in ragione del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il responsabile del tributo, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.
3. I provvedimenti di annullamento, di rettifica o di revoca, adeguatamente motivati, sono comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
4. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia passata in giudicato una sentenza favorevole al Comune, salvo che essa si fondi su motivazioni di ordine meramente formale.

Art. 19 - Autotutela Su Istanza Di Parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Art. 20- Procedimento in autotutela d'ufficio

1. Il Responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.

Art. 21- DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 e 11 della legge n. 212/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..

2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 22 - Procedimento ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Bientina; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.

5. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 25.
6. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 23 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 24 - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 23;
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 22 comma 6;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 23, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Articolo 25 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 23 comma 1, lettera e), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 22 comma 1 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 26 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - DISCIPLINA

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 27 - Accertamento Con Adesione – Ambito Di Applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 28 - Accertamento Con Adesione - Avvio Del Procedimento

Il procedimento per l'accertamento con adesione può essere avviato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 29 - Accertamento Con Adesione - Procedimento Ad Iniziativa Dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuno instaurare il contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'accertamento già formato, invia al contribuente stesso un invito a comparire, nel quale devono essere indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'uffici o non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio, non preclude al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 30 - Accertamento Con Adesione - Procedimento Ad Iniziativa Del Contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia di I grado, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.

3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.

Art. 31- Accertamento Con Adesione - Invito A Comparire

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 30 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 27.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato, l'incontro, se concordato tra le parti, può avvenire anche in modalità telematica;
3. In caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata;
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
5. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Responsabile del Tributo.

Art. 32 - Atto Di Accertamento Con Adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore) e dal responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, degli interessi e delle sanzioni; sono altresì precisati le modalità e i termini (eventualmente rateali) di pagamento.

Art. 33 - Accertamento Con Adesione - Perfezionamento Della Definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. Per le somme dovute è ammesso pagamento rateale secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs 19/06/1997, n. 218. . In caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 34 – Effetti Della Definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 35- Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.
5. Non è prevista la riduzione della sanzione ad un terzo del minimo previsto dalla legge, nei casi di mera liquidazione del tributo, non essendo ammesso l'istituto dell'accertamento con adesione e per le quali la normativa prevede l'irrogazione di una sanzione fissa del 30 per cento della maggiore imposta dovuta.

ART. 36 - RECLAMO E MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art.17 bis del D. Lgs. 546/1992, così come introdotto dal D. Lgs. 156/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016 e modificato dall'articolo 10 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), il contribuente, entro i 60 giorni dalla notifica di un provvedimento fra quelli esplicitamente previsti dall'art. 19 del sopraccitato D. Lgs. 546/1992, può presentare ricorso che, per controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:

- interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;

- apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia, durante questa fase il ricorso è improcedibile dinanzi alla Corte di Giustizia di I Grado;
- sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.

La decorrenza dei termini processuali, nonché dei novanta giorni per procedere al reclamo/mediazione, è sospesa di diritto ogni anno nel periodo feriale (01/08-31/08).

Art. 37 – Trattazione Dell'istanza

1. La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, il Servizio Tributi verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, invia apposita relazione, al responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione illustrando la posizione del Servizio Tributi.
3. Il responsabile/la struttura incaricata dell'esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
4. Il responsabile/la struttura procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
5. La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile/della struttura sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Il responsabile/la struttura, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:
 - a) accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - b) formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.

Art. 38 – Accordo Di Mediazione

1. Il responsabile/struttura dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
 - a) accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
 - b) elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
2. Qualora le parti pervengono ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo,

l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 39 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997;
- b) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme;

2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Art. 40 - Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

2. Non è prevista la riduzione della sanzione di cui al precedente comma nei casi di violazioni per omesso/parziale versamento, per le quali la normativa prevede l'irrogazione di una sanzione fissa del 30 per cento della maggiore imposta dovuta, non prevedendo un importo minimo di legge.

Art. 41 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

Art. 42 - Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il responsabile/struttura comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.

2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

3. A seguito di diniego il contribuente può costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 546/92, entro i trenta giorni successivi dalla scadenza dei precedenti novanta.

Art. 43 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, Il responsabile/struttura valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

Art. 44 - Ricorso : Per le controversie di valore superiore ad euro 50.000,00.

Per le controversie di valore superiore ad euro 50.000,00 (valore determinato per ogni singolo atto riferito ad un'unica annualità d'imposta, considerando il solo importo del tributo dovuto, al netto di interessi ed eventuali sanzioni) il contribuente, può presentare direttamente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del presente atto, ricorso alla Corte di Giustizia di I Grado competente, ai sensi del D. Lgs. 546/92 ss.mm.ii., in particolare degli art.li 12 e 18.

Il ricorso, redatto in duplice copia, deve essere notificato al Servizio Tributi del Comune di Bientina tramite una delle seguenti modalità: a mezzo Ufficiale Giudiziario ai sensi degli art.li 137 e seg. c.p.c; mediante consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con plico senza busta; in via telematica, secondo le disposizioni contenute nel regolamento sul processo tributario telematico (D.M. 163 del 23/12/2013).

Entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso, il contribuente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 546/92 e versare un contributo unificato, rapportato al valore della controversia (cfr. art.37, comma 6 del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 ss.mm.ii).

La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno nel periodo feriale (01/08-31/08).

ART. 45 – CONCILIAZIONE

La conciliazione giudiziale, come modificata dall'art. 9, comma 1, lett. s), t) del D.lgs. n° 156/2015, è il mezzo attraverso il quale il contribuente può definire, in tempi brevi, un contenzioso, già in atto o anche solo potenziale, godendo di una riduzione delle sanzioni amministrative, variabile in base al grado di giudizio in cui si perfeziona.

La disciplina della conciliazione è contenuta negli articoli 48 (conciliazione fuori udienza), 48 *bis* (conciliazione in udienza) e 48 *ter* (definizione e pagamento delle somme dovute).

La conciliazione fuori udienza (art. 48, D.lgs. n° 546/92).

Tale fattispecie presuppone la presentazione di una istanza congiunta sottoscritta personalmente dalle parti o dai difensori, per la definizione totale o parziale della lite. Qualora la data di trattazione già fissata, provvede la Commissione che, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dichiara con sentenza la cessazione della materia del contendere. Se l'accordo è

parziale, la Commissione provvede per tale parte con ordinanza, procedendo alla ulteriore trattazione della causa. Nel caso in cui la data di trattazione non è ancora fissata, provvede il presidente della sezione con decreto.

La conciliazione in udienza (art. 48 *bis*, D.lgs. n°546/92).

Tale fattispecie può essere proposta:

1. da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado, con istanza di trattazione in pubblica udienza;
2. dalla commissione in udienza la quale, sussistendo le condizioni di ammissibilità, invita le parti a conciliarsi, rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo.

In caso di raggiungimento dell'accordo e valutata la legittimità, il Collegio redige il processo verbale nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché i relativi termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell'avvenuta conciliazione, la Commissione Tributaria dichiara, con sentenza, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Di seguito si riportano i principali aspetti normativi dell'istituto:

1. l'estensione della conciliazione ai giudizi pendenti in secondo grado;
2. la possibilità di conciliare le controversie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione di cui all'articolo art. 17 *bis*, D.lgs. n° 546/92, cioè le cause tributarie di valore non superiore a 20.000,00 euro, e quelle relative al classamento e all'attribuzione della rendita catastale, anche se di valore indeterminabile, instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione;
3. l'estensione dell'istituto alle controversie sorte a seguito di diniego espresso o tacito di rimborso. I novellati comma 4 dell'art. 48 e comma 3 dell'art. 48 *bis*, infatti, prevedono ora, rispettivamente, che l'accordo conciliativo e il processo verbale costituiscono “titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente”;
4. il perfezionamento dell'accordo conciliativo non più con il versamento dell'importo, ma con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo o del processo verbale.
5. il versamento delle somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata, va effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo o di redazione del processo verbale. Gli importi dovuti a titolo di conciliazione devono essere diminuiti delle eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria.
6. in caso di rateazione il contribuente potrà optare per il versamento di massimo otto rate trimestrali, elevate a sedici per importo maggiori di cinquanta mila euro, a seguito del rinvio operato dall'articolo 48 *ter*, comma 4, del D.lgs. n° 546/92 all'articolo 8 del D.lgs. n° 218/97;
7. le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, se la conciliazione si perfeziona rispettivamente nel primo e nel secondo grado di giudizio.

TITOLO V ENTRATE PATRIMONIALI

ART. 46 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in denaro (da euro 25,00 a euro 500,00) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267, successive modifiche e integrazioni, alle violazioni di norme contenute nei regolamenti comunali di disciplina

delle entrate, per le quali non siano previste specifiche sanzioni da disposizioni di legge o regolamento.

2. Il Responsabile dell'entrata irroga la sanzione secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, successive modifiche e integrazioni, stabilendo la misura della stessa tra i limiti edittali minimo e massimo previsti dalla norma di cui sopra.

ART. 47 - RIMBORSI

1. Il cittadino può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.

2. Il Responsabile dell'Entrata procede all'esame della richiesta di rimborso, comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego e, qualora sia riconosciuto un credito al cittadino, predispone gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento della somma riconosciuta indebita, nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Qualora risultino in capo al richiedente debiti relativi alla medesima entrata anche relativi a diversi periodi di imposta non si fa luogo al rimborso, e dall'istanza di rimborso presentata sia comunque riconosciuto un credito al contribuente, si ricorre preventivamente alla compensazione tra i debiti e i crediti. Viene rimborsata l'eventuale eccedenza del credito una volta effettuata la compensazione.

TITOLO VI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 48 - RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. L'ente effettua la riscossione volontaria delle entrate tributarie in forma diretta, con le modalità previste negli specifici regolamenti.

2. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 49 - RISCOSSIONE COATTIVA

Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei vari tributi comunali, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. 446/97, successive modifiche e integrazioni, può avvenire tramite:

a) **la procedura dell'ingiunzione fiscale di pagamento** di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/73, in quanto compatibili, nelle seguenti forme: in economia, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta direttamente o in forma

associata dall'Ente; con affidamento diretto alle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art 113, comma 5, lett. c) del TUEL (società "in house"), mediante convenzione e a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla, che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; nel rispetto delle procedure previste in materia di affidamento della gestione ("concessione") dei servizi pubblici locali relativamente ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 446/97, alle società di cui all'art 113, comma 5, lett. b) del TUEL iscritte all'albo di cui all'art 53, comma 1, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della lett. b del presente articolo, o a operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE con requisiti analoghi;

b) **la procedura del ruolo** secondo le disposizioni del Titolo I, capo II, e del Titolo II, del D.P.R. 602/73 se affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale delle entrate, che può effettuare anche la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie degli enti locali.

ART. 50 - PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE

Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

ART. 51 - INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da imprese dichiarate fallite o soggette ad altre procedure concorsuali solo se superiori ad euro 250,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da imprese dichiarate fallite o soggette ad altre procedure concorsuali solo se superiori ad euro 500,00.
3. Il Responsabile dell'Entrata è comunque tenuto a porre in essere ogni opportuna iniziativa per la riscossione di crediti d'importo anche inferiore a quello indicato nei commi precedenti, qualora, sulla base dell'istruttoria compiuta, abbia ragione di ritenere possibile ed economica la riscossione degli stessi.

TITOLO VII RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI

ART. 52 - RISCOSSIONE VOLONTARIA

L'ente effettua la riscossione volontaria delle entrate in forma diretta, con le modalità previste negli specifici regolamenti.

ART. 53 - RISCOSSIONE COATTIVA

Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. 446/97, successive

modifiche e integrazioni, può avvenire tramite:

- a) **la procedura dell'ingiunzione fiscale di pagamento** di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/73, in quanto compatibili, nelle seguenti forme: in economia, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta direttamente o in forma associata dall'Ente; con affidamento diretto alle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art 113, comma 5, lett. c) del TUEL (società "in house"), mediante convenzione e a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla, che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; nel rispetto delle procedure previste in materia di affidamento della gestione ("concessione") dei servizi pubblici locali relativamente ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 446/97, alle società di cui all'art 113, comma 5, lett. b) del TUEL iscritte all'albo di cui all'art 53, comma 1, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della lett. b del presente articolo, o a operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE con requisiti analoghi;
- b) **la procedura del ruolo** secondo le disposizioni del Titolo I, capo II, e del Titolo II, del D.P.R. 602/73 se affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale delle entrate, che può effettuare anche la riscossione spontanea e coattiva delle entrate patrimoniali degli enti locali.
- c) Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché sussista idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE – EFFETTI

Il presente regolamento entra in vigore, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 55 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 56 – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Per gli avvisi di accertamento emessi precedentemente al 01.01.2020 gli atti di riscossione seguono le norme previgenti all'entrata in vigore del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019.